

ACCORDO TERRITORIALE
DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Depositato al Comune di Rosignano Marittimo

II _____ Prot. gen.

Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

16c


Prot. N. 0007156
13/02/2020

Cla: 7.14

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
(ex art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 Legge 09.12.1998 n° 431)

In attuazione dell'art. 2 comma 3 Legge 9 dicembre 1998 n° 431 e art. 1 comma 8, art.3 comma 5, art. 8 comma 2 at. 2 comma 2, del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal consiglio dei ministri 16 gennaio 2017.

COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO


Associazione Sindacale dei Proprietari Immobiliari
fiat - Piccoli - Prima Casa
Compr. Prov. Livorno e Pisa
Direzione: Via delle Lestre 30 - 57100 Livorno - Tel. 0586/894553 - 57122 Livorno

[Handwritten signatures and notes in cursive script]

ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2017.

PREMESSA

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della l. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni del Comune di Rosignano Marittimo e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

- favorire l'allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, tramite l'utilizzo del fondo di cui all'art. 11 L. 431/98;
- avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e morosità incolpevole, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
- ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso ed irregolare.

Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire i seguenti strumenti tecnici a sostegno della contrattazione.

OSSERVATORIO DI ROSIGNANO MARITTIMO


L'Osservatorio di Rosignano Marittimo al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:

- mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città;
- tendenze e prospettive d'investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
- tendenze alle tipologie costruttive;
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- processi di vendita e dismissione del patrimonio;

La composizione e le modalità di costituzione dell'Osservatorio saranno definite successivamente con appositi accordi entro il termine di 120 gg. dal deposito in comune del presente atto, concordando con il Comune di Rosignano Marittimo le norme applicative.

Commissione per la classificazione degli immobili e l'individuazione delle zone omogenee ai sensi della L. 431/98

Detta Commissione, composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni firmatarie del presente accordo e da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, dovrà verificare la congruità della classificazione degli immobili e del relativo valore locativo più adeguato alla realtà urbanistica ed edilizia della realtà comunale. La stessa avrà il compito di individuare le zone omogenee di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministero Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e si riunirà almeno ogni tre anni per verificare se l'accordo abbia conseguito gli obiettivi prefissati. Tale classificazione sarà eseguita come da indicazioni del DM 16/01/2017 e successive atti del governo.



Commissione per la formazione

Tale organismo, composto dai sindacati della proprietà e degli inquilini, firmatari del presente accordo, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, tenendo conto delle statistiche nazionali del settore edilizio, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione.

Parte prima – NORME GENERALI

Art. 1-Oggetto.

Il presente Accordo di tipo convenzionato, transitorio, per studenti universitari e dell'Accademia Navale, disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall'art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2017.

Art 2-Durata

L'Accordo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di deposito dello stesso presso il Comune di Rosignano Marittimo. Ogni anno una delle parti può chiedere un aggiornamento per verificare l'adeguatezza dell'accordo e degli scopi preposti adottando eventuali modifiche e integrazioni. Alla scadenza dei tre anni, in mancanza di un nuovo accordo, resta in vigore l'accordo in essere.

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16/01/17)

Parte seconda - DETERMINAZIONE DEI CANONI


Art. 3-Canone.

Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:

- ubicazione sul territorio e valore in euro a mq.;
- superficie convenzionale;
- classificazione per caratteristiche;
- dotazione di mobilio;
- durata del contratto.

Art. 4 – Zonizzazione

Tenendo conto delle Microzone catastali individuate dal Comune di Rosignano Marittimo con la deliberazione Consiliare no62 del 27/11/1999 e delle zone omogenee individuate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, gestito dall'Agenzia delle Entrate, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti cinque zone:



1 – Zona frazione di Castiglioncello e Chioma - comprende fogli catastali 60,61,62,64,65,47 porzione sotto Variante Aurelia, 31 porzione sotto Variante Aurelia, Chioma a Campolecciano, 48 porzione sotto Variante Aurelia delimitata a sud da Botro Grande, 63 porzione delimitata a sud da Botro Grande;

2 - Zona frazione di Caletta - comprende fogli catastali 66 porzione delimitata a sud da Botro Crocetta, 79 porzione viale Trieste, 67 porzione delimitata a sud da Botro Crocetta, 68 porzione da Pel di Lupo fino a Botro Crocetta, 63 porzione delimitata a nord da Botro Grande, 48 porzione sotto Variante Aurelia delimitata a nord da Botro Grande;

3 – Zona frazione di Rosignano Solvay - comprende fogli catastali 79 porzione escluso parte viale Trieste, 80, 81 porzione escluso zona industriale, 82 porzione delimitata a sud da via del Mondiglio, 74 porzione sotto Variante Aurelia, 86 porzione delimitata a sud da via del Mondiglio, 66 porzione delimitata a nord da Botro Crocetta, 67 porzione sotto variante Aurelia delimitata a nord da Botro Crocetta, 76 sotto Variante Aurelia;

4 – Zona frazione di Rosignano Marittimo - comprende fogli catastali 56 porzione delimitata a nord da loc. Case Serragrande, 57 porzione delimitata a nord da loc. Lazzareito, 53, 68 porzione delimitata a nord da Botro Crocetta, 69, 70, 71, 74 porzione sopra Variante Aurelia, 75, 76 porzione sopra Variante Aurelia, 77, 78, 84, 83 porzione sopra Variante Aurelia loc. Il Giardino San Marco;


5 – Zona industriale di Rosignano Solvay loc. Morelline - comprende fogli catastali 90, 85, 91, 87, 83 porzione sotto Variante Aurelia, 82 porzione delimitata a nord da via del Mondiglio, 86 porzione delimitata a nord da via del Mondiglio, 81 porzione area industriale;

6 - Zona frazione di Vada (comprese loc. la Mazzanta e Polveroni) e pianura di Vada - comprende fogli catastali 92,93,94,95 porzione sotto Variante Aurelia, 96 porzione sotto Variante Aurelia, 97 porzione sotto Variante Aurelia, 98, 99, 100, 101 porzione sotto Variante Aurelia, 102, 103, 104, 105 porzione sotto Variante Aurelia, 106, 107, 108, 109 porzione sotto Variante Aurelia, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 89 porzione sotto Variante Aurelia delimitato dal fiume Fine fino a Passo del Capriolo;

7 - Zone frazioni collinari di Castelnuovo, Gabbro e Nibbiaia e zone collinari e zone di campagna comprende i fogli catastali 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31 porzione sopra Chioma, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47 porzione sopra Variante Aurelia, 48 porzione sopra Variante Aurelia, 49,50,51,52,53,54,55,56 porzione delimitata a sud da loc. Case Serragrande, 57 porzione delimitata a sud da loc. Lazzaretto, 58,59,72,73,78,84,88,89 porzione sopra Variante Aurelia, 95 porzione sopra Variante Aurelia, 96 porzione sopra Variante Aurelia, 97 porzione sopra Variante Aurelia, 101 porzione sopra Variante Aurelia.

Art. 5 – Fasce di oscillazioni.

Il canone di locazione è determinato dai seguenti valori in base alla localizzazione per zona e allo stato di manutenzione. Il valore massimo indica il tetto per le abitazioni di normale stato di manutenzione. tale valore può essere aumentato del 10% nel caso di abitazioni con classificazione energetica AB, del 8% con classificazione energetica C, e del 5% per quelle in D. Il valore minimo indica le abitazioni in scadente stato di manutenzione e/o in assenza degli impianti di riscaldamento e ascensore.



ZONE	Tipo A		Tipo B		Tipo C	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1 Castiglioncello	8,28	7,04	7,24	6,16	6,34	5,39
2 Caletta	7,24	6,16	6,34	5,39	6,02	5,02
3 Rosignano S.	6,52	5,55	6,04	4,68	5,00	4,25
4 Rosignano M.mo	6,04	4,34	5,71	4,58	4,37	3,08
5 Morelline	5,71	4,34	5,00	3,81	4,37	3,08
6 Vada	7,11	5,36	6,00	5,00	5,42	4,12
7 Gabbro, Nibbiaia Castelnuovo.	5,71	4,34	5,00	3,81	4,37	3,08

In accordo tra le parti è sempre consentito un canone di locazione inferiore del 30% a quello determinato del presente accordo.

Art. 6 - Superficie convenzionale.

La superficie convenzionale dell'alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:

1. L'intera superficie utile dell'unità immobiliare;
2. Lo 0,50 della superficie utile delle autorimesse singole; o posto auto scoperto in uso esclusivo censito catastalmente e separatamente in C6 oppure condominiale.
3. Lo 0,30 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine ed altri simili accessori;
4. Lo 0,15 della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
5. Lo 0,10 della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
6. La superficie calpestabile è incrementata fino ad un massimo del 15% per gli alloggi pari o inferiori a 55 metri quadri, fino al raggiungimento massimo di metri quadri 55; le altre superfici calcolate come da comma 3,4,5,6, vengono sommate alla superficie calpestabile dell'appartamento così come risultante dalla suddetta maggiorazione.
7. Per gli alloggi con superficie calpestabile compresa tra 101 e 140 metri, questa è diminuita del 30% sulla parte eccedente i 100 mq. Per gli alloggi con superficie calpestabile superiore a 140 mq. questa è diminuita di un ulteriore 15% sulla parte eccedente i 140 mq. Le altre superfici calcolate come da comma 3,4,5,6, vengono sommate alla superficie calpestabile dell'appartamento così come risultante dalle suddette detrazioni.

Nel calcolo della superficie convenzionale è consentita una tolleranza di errore del 5% in più o meno.

Art. 7 - Affitto porzione d'immobile

Nel caso di locazione di porzione d'immobile, il canone base sarà calcolato secondo i normali parametri dell'accordo territoriale ed esso sarà diviso per la somma delle superfici di utilizzo esclusivo ottenendo così un valore mq/mese. Tale valore, moltiplicato per le singole superfici di utilizzo esclusivo, darà il canone massimo per ciascuna di esse, comprendendo altresì, in misura proporzionale, le superfici degli spazi comuni.*

* Esempio calcolo parziale:

Precisiamo che nel caso di locazione di una parte dell'appartamento, oltre a indicare sulla planimetria la porzione locata ad uso esclusivo del conduttore, si indica anche i locali di uso in comune. Il canone mensile si determina in questo esempio:

Superficie convenzionale totale esclusiva in uso al conduttore 25,50 mq.

Superficie convenzionale totale esclusiva in uso al locatore/conduttore 15,00 mq.

Superficie convenzionale totale spazi comuni 34,5mq.

Superficie convenzionale mq.75 x (valore a mq) euro €5,00.

Canone mensile euro 375,00.

Per determinare il canone mensile della/e porzione/i locata.

Si sommano le superfici dei vani di utilizzo esclusivo: mq 25,50 + mq 15 = Totale mq.40.5

Si divide il canone di euro 375,00 per la somma delle due superficie esclusive di mq 40,50, ottenendo il valore mq/mese, in questo caso, €9,26.

Moltiplicando questo valore per la superficie dei singoli vani esclusivi, otterremo il canone massimo per vano:

€ 9,26 x 25,50 mq. = €236,10 porzione locata

€ 9,26 x 15,00 mq. = € 138,90 porzione non locata

€ 375,00 - € 138,90 = Canone mensile per il conduttore €236,10.

La somma dei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone dell'intero appartamento e non potrà essere applicata alle singole porzioni locate la maggiorazione prevista dall'art. 6 comma 6.

Art. 8 - Classificazione degli immobili

Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo sono:

- tipologia dell'alloggio;
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
- dotazione dei servizi tecnici.
- pertinenze dell'alloggio;
- ubicazione dell'edificio;


Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sotto indicate, di tipo **A**, **B**, e **C**.

Unità immobiliare di Tipo A

E' classificato di TIPO A l'immobile che, oltre alle caratteristiche stabilite per quello di TIPO B, presenta le seguenti caratteristiche:

1. ristrutturazione accertabile, dell'unità immobiliare effettuati negli ultimi 10 anni, ai sensi dell'art. 31, lett. C) e D), Legge 457/78;
2. immobile edificato negli ultimi 10 anni, ad esclusione di quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata;
3. dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno 3 apparecchi;
4. dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile ecc.) superiori al 30% della superficie utile dell'unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superficie non inferiore ai 20 mq.;
5. dotazione di spazi per uso parcheggio con esclusiva disponibilità;
6. veduta dall'unità immobiliare di bellezze artistiche o paesaggistiche.

Per la classificazione di alloggio di TIPO A basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2) e almeno 2 caratteristiche tra le altre sopra indicate.



Unità immobiliare di TIPO B

Si considera di TIPO B l'alloggio dotato di:

1. impianto di riscaldamento funzionante e a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
2. servizio igienico, all'interno dell'abitazione, con lavandino, vasca o doccia, wc e bidet, fornito di finestra o areazione forzata;
3. impianto idrico idoneo e efficiente;
4. impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
5. ascensore (solo per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 3 piani fuori terra);
6. ambienti a norma secondo le leggi e i regolamenti vigenti;
7. infissi efficienti.

Unità immobiliare di TIPO C

E' considerato di TIPO C l'alloggio che non presenta almeno 3 delle caratteristiche indicate per quelle di TIPO B; è comunque indispensabile la presenza del servizio igienico indicato al punto 2 e del punto 4. Nel caso in cui il servizio igienico sia sito all'esterno della abitazione, si applica il canone minimo della tabella C di cui all'art. 5.

Art. 9 – Calcolo del canone mensile e maggiorazione per unità immobili arredate.

Il costo mensile individuato nell'art. 5 è moltiplicato per i mq. della superficie convenzionale in caso di unità immobili arredate, il canone è incrementato se parziale non può superare il 10, se completo il 15%, da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell'arredo da allegare con nota a parte e integrale del contratto.

Art. 10 – Aumenti o diminuzioni del canone mensile.

Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dall'art. 2, comma 3, della L. 431/98: ~~ed~~ nell'ipotesi di 4+2 il canone mensile di cui al punto precedente (canone base + maggiorazione mobilio), sarà incrementato del 3%, ~~ed~~ nell'ipotesi di 5+2 il canone mensile di cui al punto precedente (canone base + maggiorazione mobilio), sarà incrementato del 5%, nell'ipotesi di 6+2 e oltre il canone mensile di cui al punto precedente (canone base + maggiorazione mobilio) sarà l'incremento è del 6%.

Art. 11 – Tipo di contratto

1. I contratti saranno stipulati usando i tipi di contratti allegati A-B-C al D.M. 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fatto salvo il trattamento di maggior favore eventualmente accordato al conduttore.
2. Le parti contrattuali, a loro richiesta, possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori, firmatarie del presente accordo e comunque maggiormente rappresentative come definito dal comma 1 Art. 4 della L. 431/98, tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato Attestazione di rispondenza unilaterale. Le stesse parti contrattuali possono chiedere alle rispettive organizzazioni di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno stipulato tramite la elaborazione e consegna del modello Attestazione di rispondenza unilaterale.



CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16.01.2017)

Art. 12 – Ambito di applicazioni e caratteristiche

I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1 della L. 431/98 hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori che dovranno essere provate con idonea documentazione da allegare al contratto.

Vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze dei proprietari e degli inquilini, da documentare:

Esigenze dei locatori:

Qualunque esigenza del locatore e dei suoi parenti sino al 2° grado, collegata ad eventi databili e documentabili da indicare sul contratto (Es: matrimonio, pensionamento, trasferimento per lavoro o aggiornamento professionale o studio, motivi di salute e simili).

Esigenze dei conduttori:

- Qualunque esigenza del conduttore e dei componenti del suo nucleo familiare collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul contratto, come matrimonio, pensionamento, mobilità o trasferta per lavoro, corsi professionali o di specializzazione, motivi di salute.
- Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con sede di lavoro in Comune diverso da quello di residenza.
- Assegnazione di alloggio ERP, acquisto di alloggio in cooperativa o da privati che si renda disponibile per la consegna entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione, dimostrato con documentazione da indicare sul contratto.
- Esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore.
- Necessità di vicinanza a parenti fino al 4° grado, bisognosi di assistenza e/o cure, da attestare con documentazione ufficiale da indicare sul contratto.
- Missioni temporanee per esigenze militari, sanitarie, di polizia e simili.

Per la stipula dei contratti transitori è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Per la stipula dei contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1 della L. 431/98 si applicano le regole di determinazione del canone previste per i contratti agevolati, e dovrà essere conforme alla vigente normativa, e dovrà essere utilizzare esclusivamente il contratto TIPO del DM 16/01/2017 allegato B.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI


(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16/01/17)

Art. 13 – Ambito di applicazioni e caratteristiche.

I contratti di locazione per studenti universitari potranno avere la durata compresa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta da parte del conduttore.

Il conduttore deve essere iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza. Tali contratti possono essere sottoscritti sia dal singolo studente oppure da gruppi di studenti o dalle aziende per il diritto allo studio.

Per la stipula dei contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della L. 431/98 si applicano le regole di determinazione del canone previste per i contratti agevolati. Inoltre dovrà essere utilizzato esclusivamente il contratto tipo di cui all'allegato "E" del presente accordo.



Parte terza – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Art. 1 comma 8 D.M. del 16/01/2017

Per i contratti non assistiti l'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto a quanto previsto dall'accordo territoriale verrà rilasciato da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo (o da una delle organizzazioni della proprietà e/o da un sindacato degli inquilini secondo il modello che dovrà essere concordato ed allegato all'accordo.

Art. 15 - Zonizzazione del Comune di Rosignano Marittimo

Le associazioni firmatarie del presente Accordo territoriale hanno individuato i confini delle zone omogenee ai fini dell'applicazione dei valori mensili di canone per la stipula dei contratti di locazione ai sensi della legge n°431 del 9 settembre 1998, come indicate nel presente accordo all'Art. 4. e confermate dalle cartografie allegate presente accordo..

Art. 16 – Riferimento

Tutte le normative non sono specificate nel presente accordo, occorre fare riferimento alla convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal consiglio dei ministri 16 gennaio 2017.

Art.17 –Norma Transitoria.

Tutti i contratti concordati restano in vigore fino alla scadenza contrattuale.

FIRMA DELLE PARTI INTERVENUTE NELL'ACCORDO

ASPPI Arch. Sirio Grassi _____

CONFEDILIZIA Avv. Valeria Gennetti _____

UPPI Ing. Paolo Morini _____

ANIA Edda Burgo _____

SICET Geremia Merlone _____

SUNIA Patrizia Villa _____

UNIAT Roberto Vivaldi _____

UNIONE INQUILINI Pasquale Gangemi _____

ASIA Giovanni Ceraolo _____

Associazione Sindacale dei Proprietari Immobiliari
Via Pieroni, 27 - 57123 Livorno
Tel. 0586 884635 - Fax 0586 884637

U. P. P. I.
Circolo Provinciale di Livorno
Corso Mazzini, 40
57126 LIVORNO
Tel - Fax: 0586 210844
email: uppi.livorno@gmail.com




Via G. Ciardi, 8
patrizia.villa@sunia.it
C.F. 80024320493

UNIONE INQUILINI
Sez. "Mauro Giani"
Via Pieroni, 27 - 57123 LIVORNO
Tel. 0586 884635

ASIA U.P.P.I.
Associazione Sindacale dei Proprietari Immobiliari
Via Pieroni, 27 - 57123 Livorno
Tel. 0586 884635 - Fax 0586 884637

PRESA D'ATTO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO



Associazione Sindacale dei Proprietari Immobiliari
medi - Piccoli - Prima Casa
Comp. - Prov. Livorno e Pisa
Direzione: Via delle Laure, 36 - Tel. 0586 898593 - 57122 Livorno